

## INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Gli obiettivi dei nuovi interventi legislativi. – 2. Uno sguardo d’insieme al D.Lgs. 164/2024 e al D.Lgs. 216/2024. – 3. Le modifiche suggerite in sede parlamentare e non accolte dal Governo nel D.Lgs. 164/2024.

### 1. *Gli obiettivi dei nuovi interventi legislativi.*

A due anni di distanza dall’entrata in vigore del D.Lgs. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia del processo civile) sono stati pubblicati in *Gazzetta Ufficiale* due decreti legislativi correttivi della riforma del processo civile: il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024; il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre 2024.

Il nuovo D.Lgs. 164/2024 e il suo iter di approvazione.

Dei due decreti legislativi correttivi il primo è senz’altro quello che introduce le modifiche più consistenti, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo. Il secondo decreto legislativo correttivo, invece, è dedicato a modifiche che riguardano esclusivamente le procedure di mediazione civile e commerciale e di negoziazione assistita.

Occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 1, 3° comma della legge delega di cui alla L. 206/2021, «il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi».

In proposito, va tenuto presente che l’ultimo decreto legislativo attuativo della legge delega di cui alla L. 206/2021 è stato il D.Lgs. 151/2022 sull’ufficio per il processo, il quale è entrato in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* avvenuta il 17 ottobre 2022. Di conseguenza, i due anni per l’adozione di disposizioni integrative e correttive da parte del Governo scadevano il 1° novembre 2024.

A dire il vero l’iter che ha portato all’adozione dei due nuovi

decreti legislativi correttivi non è stato affatto semplice, né lineare, in particolare con riferimento al D.Lgs. 164/2024.

La bozza di decreto legislativo correttivo.

Anzitutto, in relazione ad esso, va detto che una prima bozza del decreto legislativo correttivo era stata approvata in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 febbraio 2024 per essere successivamente trasmesso al Parlamento (Atto Governo n. 137), al fine di acquisire i prescritti pareri delle Commissioni giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Sullo schema del primo decreto legislativo correttivo la Commissione Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni il 21 maggio 2024, mentre la Commissione Giustizia della Camera dei deputati si è pronunciata il 6 agosto 2024 sempre con parere favorevole con osservazioni.

Il testo definitivo del decreto legislativo correttivo.

A seguito dei prescritti pareri l'originario schema di decreto legislativo è stato successivamente rivisto e ulteriormente integrato dal Governo per tener conto dei rilievi che erano stati mossi in sede parlamentare.

Senonché, il Governo ha deciso di non accogliere integralmente le osservazioni che erano state avanzate dalle Commissioni parlamentari e questa scelta del Governo ha determinato la necessità di procedere ad un nuovo «passaggio» parlamentare della stessa bozza di decreto legislativo prima della sua approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

Ed infatti, il Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024 ha deliberato l'approvazione sempre in via preliminare del testo del decreto legislativo come modificato per tener conto delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari e – in considerazione del mancato accoglimento di alcune di esse – ha nuovamente trasmesso il testo al Parlamento, come previsto dalla legge delega (1).

Ai sensi dell'art. 1, 2° comma della L. 206/2021, infatti, «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione». In questo caso, aggiunge lo stesso comma, «i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione» e, «decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati».

Sul nuovo schema di decreto legislativo (Atto Governo n. 137-*bis*), dunque, si sono avuti i nuovi pareri delle Commissioni par-

---

(1) V. il Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 97 del 27 settembre 2024, in [www.governo.it](http://www.governo.it).

lamentari. E, mentre la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha reso un parere pienamente favorevole, «preso atto degli elementi di valutazione del Governo – desumibili dalla Relazione illustrativa – relativi alle 14 osservazioni [contenute nel precedente parere] che non sono state recepite dall’Esecutivo» (2), la Commissione Giustizia del Senato, invece, ha reso un parere favorevole, ma insistendo su alcune osservazioni già avanzate nel precedente parere (3).

E dunque, solo all’esito di quest’articolata procedura si è arrivati all’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri del D.Lgs. 164/2024, contenente «*Disposizioni integrative e correttive ai decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*» (4). Successivamente, il D.Lgs. 164/2024 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’11 novembre 2024 ed è entrato in vigore il 26 novembre 2024.

Meno complicato, invece, è stato l’iter seguito per l’adozione del secondo decreto legislativo correttivo, quello che riguarda le due procedure della mediazione civile e commerciale e della negoziazione assistita da avvocati. Non è chiaro, tuttavia, per quale ragione il Governo abbia deciso di procedere con due decreti legislativi separati, visto che entrambi introducono disposizioni integrative e correttive della riforma attuata con il D.Lgs. 149/2022.

Comunque sia, lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni integrative e correttive alla riforma introdotta con il D.Lgs. 149/2022 è stato approvato in via preliminare nel Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, per essere presentato alle Commissioni parlamentari per i prescritti pareri (Atto Governo n. 213). Questi pareri sono stati resi, rispettivamente, dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati il 6 novembre 2024, favorevole con osservazioni, e dalla Commissione Giu-

L’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

---

(2) Il parere è stato approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella seduta del 22 ottobre 2024. Va anche detto che al parere approvato a maggioranza dalla Commissione si è aggiunto anche il parere alternativo del gruppo Movimento 5 stelle, che è favorevole, ma con numerose osservazioni.

(3) Anche il Parere della Commissione Giustizia del Senato è stato reso nella seduta del 22 ottobre 2024.

(4) V. il Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 102 del 29 ottobre 2024, in *www.governo.it*.

stizia del Senato il 19 novembre 2024, anch'esso favorevole con osservazioni.

Dopodiché il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 dicembre 2024, avendo recepito le osservazioni provenienti dalle Commissioni parlamentari, ha approvato definitivamente il testo del D.Lgs. 216/2024, contenente «*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita*» (5), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2025 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2025.

## 2. Uno sguardo d'insieme al D.Lgs. 164/2024 e al D.Lgs. 216/2024.

Gli obiettivi del D.Lgs. 164/2024.

Dalla Relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. 164/2024 si ricava che il proposito del Governo è stato abbastanza limitato, prefiggendosi esso semplicemente «di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione delle recenti riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla (e della) legislazione vigente» (6).

Per questa ragione – sempre stando a quel che si legge nella stessa Relazione illustrativa – «in questa fase si è ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale viene confermato l'impianto, riservando ad un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate in sede di attuazione della delega» (7). Ciò anche in considerazione del fatto che il nuovo impianto normativo introdotto con la riforma del 2022 si applica generalmente solo ai processi introdotti dopo il 28 febbraio 2023 e, di conseguenza, alcune disposizioni non hanno trovato applicazione o hanno trovato un'applicazione molto limitata, tale da non costituire un campione significativo.

---

(5) V. il Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 107 del 9 dicembre 2024, in *www.governo.it*.

(6) Relazione illustrativa dello *Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*», p. 2.

(7) Relazione illustrativa, cit., p. 2.

D'altra parte, occorre anche ricordare che le disposizioni del decreto legislativo correttivo si inseriscono anch'esse nel quadro degli impegni assunti con il PNRR e perseguono i medesimi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, che erano alla base della novella del 2022 (8). In linea con queste indicazioni la Relazione illustrativa evidenzia come le ulteriori modifiche apportate dal decreto legislativo correttivo «confermano e in alcuni casi rafforzano ... il soddisfacimento delle condizionalità e il conseguimento dei target di riduzione dei tempi e di abbattimento dell'arretrato innescati dalla riforma Carabia» (9).

Anche il nuovo decreto legislativo è legato agli obiettivi PNRR.

In sintesi, le principali novità di questo primo decreto legislativo correttivo mirano:

Le principali novità del D.Lgs. 164/2024.

a) a superare alcuni difetti di coordinamento delle riforme introdotte nel 2022 con alcune disposizioni del codice civile (v. § 4) e con l'art. 38 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice civile (v. § 5);

b) ad implementare nell'impianto normativo del codice la digitalizzazione del processo civile e ad eliminare una serie di adempimenti ormai superati dall'introduzione della digitalizzazione degli atti processuali e che si rifacevano al deposito materiale degli atti medesimi e dunque ad atti di natura «analogica»;

c) a superare, in conseguenza della digitalizzazione del processo civile, l'iscrizione a ruolo del processo (di cognizione o di esecuzione) mediante deposito dell'apposita nota di iscrizione (v. §§ 22 e 88);

d) ad eliminare, per le stesse ragioni, la necessità per l'avvocato, che svolga la propria attività difensiva al di fuori del proprio foro di appartenenza, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell'ufficio giudiziario adito, attraverso l'abrogazione dell'art. 82 del R.D. 37/1934 (norme di attuazione dell'ordinamento forense) (v. § 115);

e) ad introdurre la nuova disciplina sul contenuto e sulla struttura del fascicolo informatico d'ufficio (v. § 23);

f) a rivedere la disciplina sulla sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c. (v. § 13);

g) a semplificare la disciplina delle comunicazioni (art. 136 c.p.c.) (v. § 16) e delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (art. 149-bis c.p.c.) (v. §§ 17 e 18) e ad ampliarne l'utilizzo, risol-

---

(8) In proposito rinvio ad A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in attuazione della L. 26 novembre 2021, n. 206, Torino, 2023, p. 3 ss.

(9) Relazione illustrativa, cit., p. 3.

vendo anche il problema di come effettuarle quando la parte stia in giudizio personalmente e non con il ministero di un difensore e di come procedere quando non sia stato possibile effettuare o non abbia avuto esito positivo la comunicazione o la notificazione a mezzo p.e.c. per causa, a seconda dei casi, non imputabile o imputabile al destinatario;

h) alla riformulazione dell'art. 171-*bis* c.p.c., che, nell'ambito del processo ordinario di cognizione, disciplina le verifiche preliminari del giudice; ciò al fine di superare alcuni dubbi interpretativi emersi dalla sua prima applicazione e per evitare che il processo, una volta giunto alla prima udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 183, debba ritornare alla fase precedente, determinando inevitabili ritardi alle attività processuali (v. §§ 27-32);

i) all'anticipazione al momento delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-*bis* del rilievo ufficioso dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile di cui all'art. 38 c.p.c. (v. § 7) e dell'eventuale mutamento del rito da ordinario in semplificato (v. § 31);

j) a completare la disciplina del rito semplificato di cognizione, ampliandone l'ambito applicativo, prevedendo la presenza del giudice istruttore quando il procedimento in questione si applichi nelle cause di competenza del tribunale collegiale, puntualizzando che ogni parte può avanzare in udienza anche domande nuove in conseguenza delle difese della controparte e, infine, subordinando all'esigenza di difendersi nei confronti delle nuove attività difensive della controparte la concessione dei termini ulteriori per lo scambio di memorie scritte dopo l'udienza (v. §§ 42-47);

k) ad estendere anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 la possibilità di emettere ordinanze sommarie definitive di accoglimento delle domande manifestamente fondate e di rigetto delle domande manifestamente infondate o affette da nullità per vizio dell'*editio actionis* non sanata (artt. 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c.) (v. § 127) e a prevedere che la prima delle due ordinanze, quella di accoglimento, sia anche titolo idoneo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (v. § 39);

l) ad introdurre alcune modifiche al procedimento davanti al giudice di pace (v. § 49);

m) ad adattare la disciplina sulla notificazione delle impugnazioni (art. 330 c.p.c.) alle modalità di notificazione a mezzo p.e.c. (v. § 50);

n) ad esplicitare, con riferimento all'appello, il fatto che i canoni di «chiarezza, sinteticità e specificità» dell'atto d'appello non sono previsti nell'art. 342 c.p.c. come requisiti di ammissibilità del-